



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via Napoli 51, 1 - 00184 Roma
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Roma, 18.06.2024

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
presso il Ministero della Giustizia
Dott. Gaetano Campo

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Dr.ssa Maria Isabella Gandini

Oggetto: Circolare m_dg, DOG. 14/06/2024.0139482. U- Qualifica di “agente contabile” per i funzionari UNEP dirigenti

Con precedenti note di risposta agli Uffici Nep [cnf. Corte di Appello di Caltanissetta del 15.11.2021 prot.6492; nota-circolare prot.m_dg.DOG 11/11/2021. 0236261.U], l'Amministrazione Giudiziaria ha accertato che la specifica regolamentazione dell'attività amministrativo-contabile degli Uffici NEP rende inapplicabile a questi la normativa sui conti giudiziali di cui all'art. 137 e ss. del d.lgs. n.174/2016.

A conferma di quanto in premessa e con finalità meramente ricognitive rispetto alle condivise determinazioni di esclusione assunte dall'Amministrazione, abbiamo ribadito che gli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti, e il suo personale (dirigenti Unep compresi), sono privi di rappresentanza esterna, e costituiscono, al pari di altri, una mera articolazione interna dell'Amministrazione Giudiziaria. Come tali, sono privi di autonomia finanziaria e restano assoggettati al potere gerarchico e di gestione esercitato dai Capi degli Uffici e dai Funzionari Delegati.

Tale indubbia circostanza, postula la inammissibilità della richiesta di provvedimenti amministrativi di nomina di agente contabile, ancorché reiteratamente proposti da talune Corti dei Conti (Sicilia ed Emilia-Romagna) che, si conferma, sulla scorta di erronei presupposti, vorrebbero individuare nei dirigenti Unep i dipendenti che esercitano le funzioni di agente contabile e, come tali, obbligarli alla resa del conto giudiziale.

Questa O.S., nella motivata adesione alle ragioni di esclusione valutate dall'Amministrazione Giudiziaria, a conferma dell'assenza di indefettibili presupposti oggettivi e soggettivi per la imputazione agli Uffici Nep, e al personale di essi, degli obblighi connessi alla resa del conto giudiziale di cui agli art.137 e ss. del citato d.lgs. n.174/2016, anche in ragione dell'allarme che la circolare in oggetto sta suscitando in tutti gli Uffici Nep sul territorio

nazionale, non può mancare di stigmatizzare la genericità e approssimazione degli argomenti esposti dall'Amministrazione a suffragio di una inaccettabile elusione dei caratteri di certezza interpretativa e potestà dispositiva connaturali ad un provvedimento generale.

Diversamente da quanto atteso, la Circolare m_dg. DOG. 14/06/2024.0139482. U-propone, con un esercizio dialettico degno di miglior causa, l'inaccettabile dire per non affermare e demandare per non decidere.

Gli Uffici, e il personale che in essi operano, hanno il diritto di sapere e conoscere con elementi chiari e certi se si applica a loro o meno l'obbligo della resa di conto giudiziale, e se sì, in quali forme, tempi e modi deve esercitarsi l'adempimento.

Contro ogni evidenza e con errori ermeneutici di palmare evidenza, nell'interpretare l'Ordinanza della Suprema Corte (Cass., Sez. U., ordinanza n. 35451 del 01/12/2022), l'estensore ministeriale, incurante delle conseguenze, giunge ad affermare, che *“a seguito dell'avvenuta conoscenza di questa ordinanza è stato interpellato nuovamente l'Ufficio legislativo che nell'apposito parere rilasciato ha rappresentato che di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto che: L'ufficiale giudiziario dirigente, avendo l'incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato, del quale ha, dunque, il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti dà luogo ad un “giudizio di conto”.* Per concludere, rivolgendosi ai Capi degli Uffici giudiziari: *“Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, il contenuto della presente nota”.*

In tal modo, consegnando implicitamente ad altri l'onere di portare a soluzione l'incerta attribuibilità ai dirigenti Unep della resa del conto giudiziale pretesa da talune Procure della Corte dei conti.

Questa O.S. intende ribadire in modo chiaro ed inequivoco le ragioni e le motivazioni per cui va escluso l'obbligo di deposito del conto giudiziale per i funzionari Unep.

L'Unep è una mera articolazione interna dell'Amministrazione, del tutto priva di autonomia ed è assoggettato al potere gerarchico esercitato dall'amministrazione giudiziaria sugli uffici dipendenti, al pari di tutti gli altri dipendenti non dirigenziali ed è sottoposto al controllo e alla sorveglianza dei Capi degli Uffici Giudiziari ai quali sono addetti.

Tale indubbia circostanza postula la necessaria adozione di un provvedimento amministrativo, del Direttore Generale, che dia chiara evidenza dei criteri predeterminati di rendiconto, ove ne sussistano i presupposti, e ne individui il soggetto titolare del regolamento economale e del connesso, eventuale, rendiconto giudiziale.

Difettano, allo stato, per la imputazione degli obblighi connessi alla resa di conto giudiziale agli Uffici notificazione esecuzioni e protesti, sia il requisito soggettivo della identificazione tra i soggetti nominati agenti contabili (art. 138, commi 1 e 4 d.lgs. 174/2016), che quello oggettivo di pubblico amministratore ai fini della autonoma imputabilità alla giurisdizione contabile di cui agli artt. 137 e ss. del cit. d.lgs. 174. Essi non redigono bilanci di gestione né svolgono servizio di tesoreria, esercitano il deposito temporaneo di moneta elettronica mediante il portale aziendale PST - PagoPA annotata sugli applicativi GSU-WEB, PCT o POS fisici.

Il dato fattuale propende, perciò, ora più di prima, per la esclusione dell'Unep dall'obbligo di deposito del conto giudiziale alle Procure delle Corti dei conti.

Si consideri, in tal senso, che la obbligatorietà dei pagamenti telematici riferibili all'Unep, (**artt.30-33 del D.M. 21/02/2011, n. 44** Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. Pubblicato nella G.U. 18 aprile 2011, n. 89; il **T.U 115/2002 sulle Spese di Giustizia**, il **D.P.R. 1229/59 Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari**), integrano, si ribadisce, i presupposti di esclusione dall'obbligo dalla resa del conto giudiziale.

A maggior conforto, giova, per evidente ed obiettiva correlazione, richiamare il Regolamento dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia e della resa dei conti giudiziali n. 1186 del 23/11/2017 - che disciplina l'obbligo degli agenti contabili tenuti alla resa dei conti giudiziali, ove si specifica che, *a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non rivestono la qualifica di Agente Contabile ai fini della resa del conto:*

“Il cassiere, nel caso di dispositivi di casse continue, idonee al deposito temporaneo del denaro riscosso, e di emittitrici automatiche per la riscossione dei ticket, se gestiti esclusivamente dal Tesoriere; lo stesso dicasi per il caso di pagamento:

- con moneta elettronica mediante il portale internet aziendale;*
- con POS messi a disposizione dall'Istituto Tesoriere per la riscossione con carte elettroniche di debito o di credito;*
- con assegni/vaglia conservati temporaneamente presso l'Azienda e periodicamente ritirati dal corriere incaricato di portarli al Tesoriere.”*

Non può non cogliersi in questa esclusione la esatta corrispondenza alle caratteristiche operative degli Uffici Nep.

Le Sezioni Unite della Cassazione non hanno innovato la materia. L'Ordinanza richiamata ribadisce ancora una volta, contrariamente a quanto diversamente vuole adombrarsi, che il giudice della rivalsa del credito vantato dall'amministrazione nei confronti del dipendente (agente contabile o altro che sia) è la Corte dei conti.

Da quanto riaffermato dalla Cassazione non si rinvergono, perciò, elementi nuovi o diversi rispetto a quelli che hanno caratterizzato la responsabilità contabile dell'ufficiale giudiziario, agente contabile, da almeno un trentennio.

La nota, come si è accennato, evidenzia, di contro, aspetti contraddittori ed insanabili che finiscono per confondere la responsabilità contabile, cui certamente afferisce la qualificazione di “agente contabile”, con la diversa e distinta ipotesi di resa del conto giudiziale che origina dal deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente e che si pone in una fase di controllo e accertamento indipendente dalla esistenza di una controversia sulla gestione.

Viene semmai da chiedersi come mai, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale della Formazione, la Direzione Generale per i Servizi Informativi automatizzati, e non meno, la Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie, non adeguino efficacemente TUTTE le strutture Unep con strumenti di pagamento elettronico PCT, POS, e quant'altro utile alla piena informatizzazione.

Non può farsi ricadere sui Funzionari Unep dirigenti la responsabilità del mancato adeguamento delle infrastrutture tecnologiche per i pagamenti elettronici. Tale obbligo per

l'Amministrazione è determinato dalle norme di contabilità generale dello Stato ed è esemplificato nelle specifiche tecniche avanzate dal Direttore Generale della DIGIA.

Tutto questo, in un quadro generale in cui non si ravvisa il concorso per Funzionario Unep, più volte promesso e mai bandito dall'Amministrazione ed ora addirittura scomparso dal PIAO della Giustizia; concorso assolutamente urgente ed indispensabile, soprattutto a seguito delle procedure di mobilità da poco concluse che hanno lasciato le sedi Unep, in particolare quelle del centro e ancor più quelle del Nord, in condizioni di carenza di personale che in taluni sedi si sta pericolosamente avvicinando alla soglia di un incredibile 100%!!!

Non basta inviare una circolare e chiedere ai distretti di Corte di Appello di diramarla ai Funzionari Unep dirigenti. È precisa responsabilità e dovere dell'Amministrazione dotare gli Uffici N.E.P. di personale e di strumenti formativi, tecnologici e amministrativi che risolvano alla radice problemi come quello della figura dell'agente contabile e tutti gli altri che sempre più si vanno addensando su queste strutture.

Nel frattempo, si chiede con urgenza di voler riconsiderare, per le ragioni e motivazioni espone, la circolare in oggetto e comunque di intraprendere un percorso virtuoso di chiarezza sulle finalità e gli obiettivi che questa Amministrazione intende prefiggersi nel primario interesse del benessere collettivo ed organizzativo che tutti declamano di voler perseguire.

È ormai necessario aprire un confronto con le OO.SS. in relazione al futuro degli Unep, del suo personale, ivi compresa la figura del Funzionario Unep dirigente che non può che evolvere nell'istituzione di quella, più appropriata, del Direttore Unep come proposto con forza e convinzione da questa O.S. in sede di trattative per l'accordo del 26.04.2017 e colpevolmente non accolta.

In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono

Cordiali Saluti.

Per la Segreteria Nazionale
Il Responsabile Nazionale Personale Unep
Giovanni Buontempi

